

N. 166-301-302-394-412-425-603-813-826-879-907-957-978-1055  
1056-1123-1170-1192-1197-1262-1271-1281-1304-1356-1410-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE TOZZI CONDIVI)

SULLE

### PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, MICHELINI, ROBERTI, ABELLI, ALFANO, CARADONNA,  
D'AQUINO, DELFINO, DE MARZIO, DI NARDO FERDINANDO, FRANCHI,  
GUARRA, MANCO, MARINO, MENICACCI, NICOSIA, NICCOLAI GIU-  
SEPPE, PAZZAGLIA, ROMEO, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO,  
TRIPODI ANTONINO, TURCHI

*Presentata il 6 luglio 1968*

Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato,  
ex-combattenti ed assimilati

d'iniziativa dei Deputati AMADEI GIUSEPPE e PALMIOTTI

*Presentata il 26 luglio 1968*

Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato,  
ex combattenti ed assimilati

**d'iniziativa dei Deputati AMADEI GIUSEPPE e PALMIOTTI**

*Presentata il 26 luglio 1968*

---

Disposizioni in favore del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato, in possesso della qualifica di ex combattente ed equiparata

---

**d'iniziativa del Deputato EVANGELISTI**

*Presentata il 20 settembre 1968*

---

Norme a favore del personale civile di ruolo dello Stato ex combattente ed assimilato

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TOZZI CONDIVI, FORNALE, CAVALLARI, MIOTTI CARLI AMALIA,  
BUFFONE, de MEO, FABBRI, SCARASCIA MUGNOZZA**

*Presentata il 25 settembre 1968*

---

Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati

---

**d'iniziativa del Deputato CARADONNA**

*Presentata il 30 settembre 1968*

---

Benefici a favore dei mutilati, invalidi, combattenti, orfani e vedove di caduti di guerra e categorie assimilate

---

**d'iniziativa del Deputato PALMITESSA**

*Presentata il 29 ottobre 1968*

—

Benefici a favore del personale civile dello Stato  
e degli altri enti pubblici ex combattente o assimilato

-----

**d'iniziativa del Deputato PROTTI**

*Presentata il 2 gennaio 1969*

—

Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, degli enti ed istituti di  
diritto pubblico e delle aziende pubbliche e private, ex combattenti e  
categorie assimilate

-----

**d'iniziativa del Deputato SPADOLA**

*Presentata il 11 gennaio 1969*

—

Concorsi speciali e norme per i concorsi normali per direttori didattici  
e per presidi a favore degli insegnanti ex combattenti ed assimilati

-----

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LENOCI, RUSSO VINCENZO, DELLA BRIOTTA, CAVALIERE**

*Presentata il 22 gennaio 1969*

—

Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, degli enti ed istituti  
di diritto pubblico e delle aziende pubbliche e private, ex combat-  
tenti mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate

-----

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROBERTI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, FRANCHI, ALFANO**

*Presentata il 24 gennaio 1969*

---

Estensione dei benefici combattentistici  
in favore del personale dipendente da enti pubblici diversi dallo Stato

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANESTRARI, BECCARIA, BELCI, PERDONA', PUCCI, RADI, ISGRO',  
CAIAZZA, BOLOGNA, ERMINERO, GIRARDIN, MATTARELLI, CORA',  
BIANCHI GERARDO, FORNALE, BALDANI GUERRA, LAFORGIA, SGAR-  
LATA, FUSARO, BOLDRIN, AMADEO**

*Presentata il 31 gennaio 1969*

---

Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici  
ex combattenti ed assimilati

---

**d'iniziativa del Deputato SPADOLA**

*Presentata il 3 febbraio 1969*

---

Concorso speciale per titoli a direttore didattico e preside riservato agli  
insegnanti elementari ed ai professori di ruolo ex combattenti ed  
assimilati

---

**d'iniziativa del Deputato IANNIELLO**

*Presentata il 19 febbraio 1969*

---

Autorizzazione a bandire concorso per titoli a posti di direttore didattico  
in prova riservato agli insegnanti ex combattenti già incaricati di  
direzione didattica

---

**d'iniziativa del Deputato COTTONI**

*Presentata il 19 febbraio 1969*

---

Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato  
ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

---

**d'iniziativa del Deputato FODERARO**

*Presentata il 3 marzo 1969*

---

Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, degli enti di diritto  
pubblico e degli enti locali, ex combattenti, partigiani combattenti  
e categorie assimilate

---

**d'iniziativa del Deputato DARIDA**

*Presentata l'11 marzo 1969*

---

Provvedimenti a favore dei mutilati, invalidi combattenti,  
orfani e vedove di caduti di guerra e categorie assimilate

---

**d'iniziativa dei Deputati de' COCCI e CICCARDINI**

*Presentata il 13 marzo 1969*

---

Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici,  
ex combattenti e assimilati, mutilati di guerra o per servizio, vedove  
ed orfani di guerra o per servizio

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATRINI, VASSALLI, BECCARIA, VAGHI, BERNARDI, MICHELI PIETRO, LEPRE, BARONI, NANNINI, BARDOTTI, FUSARO, HELFER, BIANCHI FORTUNATO, GIORDANO, CIAFFI, REGGIANI, PICCINELLI, ANDREONI, BOLOGNA**

*Presentata il 13 marzo 1969*

---

Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato,  
degli enti locali e di altri enti, ex combattenti ed assimilati

---

**d'iniziativa del Deputato AMODIO**

*Presentata il 26 marzo 1969*

---

Benefici ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici,  
mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti ed assimilati

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUZZATTO, LATTANZI, MAZZOLA, ALINI, CACCIATORE, GRANZOTTO**

*Presentata il 27 marzo 1969*

---

Provvedimenti in favore degli ex combattenti, partigiani, mutilati o  
invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra  
dipendenti dello Stato o enti equiparati

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FREGONESE, D'ALESSIO, MALFATTI FRANCESCO, BRONZUTO, MALA-  
GUGINI, SCAINI, CARUSO, FLAMIGNI, POCETTI, BORTOT, MAULINI,  
COCCIA, BALLARIN, LUBERTI**

*Presentata il 27 marzo 1969*

---

Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici,  
ex combattenti ed assimilati

---

**d'iniziativa dei Deputati PICA, MIOTTI CARLI AMALIA, GALLONI**

*Presentata il 29 marzo 1969*

---

Concorso speciale a preside di scuola media

---

**d'iniziativa del Deputato PUCCI**

*Presentata il 23 aprile 1969*

---

Norme di perequazione per insegnanti elementari di ruolo  
ex combattenti incaricati di una direzione didattica

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**URSO, CALVETTI, LAFORGIA, SGARLATA, BOVA,  
LOBIANCO, PAVONE, DE LEONARDIS**

*Presentata il 7 maggio 1969*

---

Norme perequative per insegnanti elementari di ruolo ex  
combattenti, mutilati ed invalidi di guerra e partigiani

---

*Presentata alla Presidenza il 27 novembre 1969*

---

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A più riprese la Camera dei deputati iniziò l'esame di proposte di legge d'iniziativa parlamentare, tendenti a stabilire norme adeguate a concretizzare un atto di giustizia riparatrice a favore degli ex combattenti e delle categorie equiparate, che a causa delle guerre hanno subito innegabili danni, soprattutto ai fini della loro posizione professionale.

Per vari motivi, nelle scorse legislature, tali proposte di legge non giunsero mai alla conclusione definitiva. In particolare, si fa riferimento alle proposte di legge n. 2384 della terza legislatura e n. 318 della quarta legislatura.

Il tempo trascorso non ha sminuito l'importanza del problema stesso, anzi lo ha reso più vivo, imponendo l'urgenza di soddisfare le legittime e giustificate aspettative che le precedenti vicende, specie le più recenti, hanno determinato nelle categorie interessate. D'altro canto, l'unanimità con la quale sono state presentate e approvate in Commissione le norme indica la fondatezza delle richieste.

Sarebbe superfluo, inoltre, ricordare come alla fine della passata legislatura — dopo ampio e approfondito dibattito — la I Commissione di questa Camera — in sede legislativa e con l'approvazione del Governo — approvò il testo unificato derivato dalle ben 16 proposte di legge presentate. Al Senato, purtroppo, non si ebbe tempo né modo di rendere definitiva l'approvazione, anche perché in seno al Governo si erano manifestate perplessità nei confronti di alcune norme che erano state approvate e che pur rispondevano a profonda equità. All'atto, però, di giungere a tanto dolorosa decisione il Senato, col parere favorevole del Governo, espresse la volontà che uno dei primi provvedimenti che si sarebbe dovuto portare alla approvazione del nuovo Parlamento sarebbe stato proprio quello di attuazione di norme in beneficio degli ex combattenti.

Ecco perché fin dall'inizio della legislatura ben 25 proposte di legge sono state presen-

tate alla Camera e assegnate alla I Commissione per il merito ed alla V Commissione per il parere.

Designato il sottoscritto come relatore, le proposte vennero raggruppate, a seconda della portata. La Commissione ritenne, in linea generale, di attenersi all'accoglimento di proposte più limitate di quanto non fosse stato approvato nella precedente legislatura, proprio per evitare opposizioni e contrasti. Su questo indirizzo concordarono le associazioni di categoria, le quali hanno data una prova di serietà e di responsabilità veramente encomiabili, non ricorrendo ad agitazioni di piazza e non chiedendo più di quanto legittimamente poteva chiedersi alla collettività in riparazione dei danni subiti proprio per servire la collettività.

Si nominò un comitato ristretto, il quale curò un testo che, nelle linee generali, rispondeva alla volontà espressa dalla Commissione. Difatti, in data 11 giugno 1969 la Commissione, in sede referente, faceva proprio il testo, ne chiedeva la assegnazione in sede legislativa e lo inviava alla Commissione bilancio per il parere, per la stesura dell'articolo che doveva comprendere la valutazione della spesa e della copertura. Dopo ampio esame, quella Commissione, in data 21 ottobre 1969, all'unanimità, dava parere favorevole al testo « a condizione che il predetto testo risulti integrato da un articolo aggiuntivo che, valutata la maggiore spesa implicata in lire 7 miliardi per il 1969 ed in lire 9 miliardi per il 1970, richiami a copertura della medesima, riduzioni rispettivamente dei capitoli n. 6036 del bilancio tesoro per l'anno finanziario 1969 e 3253 dello stato di previsione della spesa sempre del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 ».

In conformità di tale parere, ed accettandolo, la I Commissione richiese la assegnazione in sede legislativa, ma nella seduta di lunedì 24 novembre la Presidenza della Camera annunciava che il Governo aveva richiesto, ai sensi di regolamento, il rinvio del-



l'esame del testo in Aula. Nella seduta di mercoledì 26 novembre il relatore, prendendo atto con amarezza della decisione presa dal Governo, e considerando la ormai improrogabile necessità di una decisione definitiva, propose che si approvasse il testo concordato, riservandosi di presentare in Aula eventuali emendamenti di ordine tecnico, affidando alla Camera anche la valutazione della rispondenza della copertura indicata dalla V Commissione bilancio. Tutti i componenti la Commissione si sono associati alle considerazioni svolte ed alle proposte, impegnando il rappresentante del Governo a farsi portatore del-

le richieste della Commissione ai Ministri del tesoro e della riforma burocratica.

In tali condizioni, sulla base di queste precise circostanze di fatto, al Relatore spetta soltanto di farsi eco verso la Presidenza della Camera della univoca richiesta di sollecita iscrizione delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea per la discussione ed approvazione. Il chiaro e breve testo degli articoli che si propongono alla approvazione non richiedono, infatti, chiarimento alcuno.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*

## TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

**Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati.**

### ART. 1.

I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici o del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.

Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici o per il conferimento della successiva classe di stipendio.

ART. 2.

Ai dipendenti indicati all'articolo 1, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento.

Ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma, va conferita la qualifica o classe di stipendio paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.

ART. 3.

I dipendenti indicati all'articolo 1 possono chiedere il collocamento a riposo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di dieci anni.

Ai predetti fini si fa riferimento allo stipendio in godimento dopo la applicazione dei precedenti articoli.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado e dagli impiegati dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o dal Ministero del turismo e spettacolo, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.

ART. 4.

Le norme della presente legge si applicano anche al personale dipendente dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle mu-

nicipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri, ancorché regolamentati da contratti collettivi di lavoro.

ART. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, rispettivamente, in lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1969 e in lire 9.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

ART. 6.

Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 7 marzo 1968 e quelli economici dal 1° gennaio 1969.

Ai fini dei termini per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 3 la decorrenza inizia dalla data della pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## PROPOSTE DI LEGGE

### N. 166

#### ART. 1.

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, con qualifica di ex-combattente od equiparata, che, in quanto ex-combattenti, non siano stati assunti in ruolo senza concorso o mediante concorso riservato per titoli, o non abbiano conseguito promozioni senza riserva di anzianità, e non fruiscono di norme recanti alla categoria vantaggi economici per tutta la durata del rapporto di impiego, possono chiedere, una sola volta, la valutazione di due anni o, se più favorevole, del periodo trascorso in reparti combattenti o in prigionia o in internamento, anteriormente alla prima immissione in ruolo, ai fini della retrodatazione, agli effetti giuridici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, ma senza diritto a competenze arretrate, della anzianità nella qualifica rivestita all'atto della domanda.

Il personale, che fruisce di norme recanti vantaggi economici per tutta la durata del rapporto d'impiego, può chiedere di avvalersi dei benefici previsti dal presente articolo. In tal caso, nei suoi confronti, cessa, contemporaneamente, l'applicazione di qualsiasi norma recante i predetti vantaggi economici.

#### ART. 2.

Ai dipendenti ex-combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, quest'ultimi ancorché non ex-combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, che risultino idonei negli scrutini per il conseguimento a ruolo chiuso della qualifica superiore, può essere conferita, a loro richiesta, detta qualifica in soprannumero una sola volta e nel limite del dieci per cento del contingente organico sia della qualifica di conferimento che della qualifica di appartenenza, computando per intero la frazione di posto. Gli esami di idoneità previsti per le qualifiche di direttore di sezione, di primo segretario e di primo archivista, o per qualifiche equiparate, sono sostituiti, per il predetto personale, da speciali scrutini per merito comparativo.

I posti in soprannumero, di cui al presente articolo, che si rendano successivamente vacanti per cessazione dal servizio o per avanzamento dei titolari, possono essere riutilizzati per le promozioni previste dal precedente comma, fino all'esaurimento del personale beneficiario.

I posti, che si rendano vacanti per effetto delle promozioni in soprannumero, non possono essere conferiti fino al riassorbimento del soprannumero predetto.

La maggiore spesa derivante dalle promozioni in soprannumero conferite in applicazione del presente articolo sarà compensata lasciando scoperto nella qualifica iniziale dello stesso ruolo un numero di posti pari a quello in soprannumero.

### ART. 3.

I professori di ruolo, con qualifica di ex-combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, quest'ultimi ancorché non ex-combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione a concorsi a preside o a capo istituto, che siano stati compresi nelle graduatorie di merito di precedenti concorsi a preside o a capo istituto oppure che abbiano esercitato presso le scuole statali e nello stesso ordine di scuole almeno due anni di incarico di presidenza con qualifica non inferiore a « valente », possono partecipare ad un concorso per titoli ed esami, secondo le norme vigenti, ad essi riservato, nei singoli ruoli delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Detto concorso sarà bandito dal Ministro della pubblica istruzione, alla data del 1° ottobre 1968, per un numero di posti corrispondenti al 40 per cento dei posti disponibili per i vari tipi di scuola.

Gli insegnanti elementari di ruolo, con qualifica di ex-combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, quest'ultimi ancorché non ex-combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione ai concorsi a direttore didattico e che abbiano esercitato nelle scuole statali almeno due anni di incarico direttivo, con qualifica non inferiore a « distinto », possono partecipare ad un concorso per titoli ed esame-colloquio, ad essi riservato. Detto concorso sarà bandito dal Ministro della pubblica istruzione, alla data del 1° ottobre 1968, per un numero di posti corrispondente al 15 per cento dei posti disponibili.

Le norme del primo comma del presente articolo si applicano, nei limiti della stessa percentuale dei posti disponibili, anche al personale dei ruoli educativo e direttivo dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato per la nomina a rettore e a vice rettore o a direttrice e a vice direttrice.

#### ART. 4.

I dipendenti ex-combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, quest'ultimi ancorché non ex-combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, che non abbiano fruito dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo, da disporsi entro il limite del 10 per cento della consistenza complessiva del ruolo organico di appartenenza, seguendo l'ordine di presentazione delle richieste e, a parità di queste, dell'anzianità di servizio pensionabile, con riguardo al più anziano.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, ai soli fini della liquidazione della pensione, un aumento di servizio di sette anni o, se fruente di pensione per invalidità di guerra, di dieci anni.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, escluso il personale docente, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

#### ART. 5.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 4, che non si sia avvalso della facoltà concessagli con lo stesso articolo, è attribuito, all'atto del collocamento a riposo, ai soli fini della liquidazione della pensione, un aumento periodico di stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra o in prigionia o in internamento.

#### ART. 6.

Le norme della presente legge sono applicabili anche al personale dipendente dagli enti locali e dalle loro aziende, dagli enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici economici.

## N. 301

## ART. 1.

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, con qualifica di *ex combattente* od equiparata, che, in quanto *ex combattenti*, non siano stati assunti in ruolo senza concorso o mediante concorso riservato per titoli, o non abbiano conseguito promozioni senza riserva di anzianità, e non fruiscono di norme recanti alla categoria vantaggi economici per tutta la durata del rapporto di impiego, possono chiedere, una sola volta, la valutazione di due anni o, se più favorevole, del periodo trascorso in reparti combattenti o in prigionia o in internamento, anteriormente alla prima emissione in ruolo, ai fini della retrodatazione, agli effetti giuridici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, ma senza diritto a competenze arretrate della anzianità nella qualifica rivestita all'atto della domanda.

Il personale, che fruisce di norme recanti vantaggi economici per tutta la durata del rapporto d'impiego, può chiedere di avvalersi dei benefici previsti dal presente articolo. In tal caso, nei suoi confronti, cessa, contemporaneamente, l'applicazione di qualsiasi norma recante i predetti vantaggi economici.

## ART. 2.

Ai dipendenti *ex combattenti*, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, quest'ultimi ancorché non *ex combattenti*, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, che risultino idonei negli scrutini per il conseguimento a ruolo chiuso della qualifica superiore, può essere conferita, a loro richiesta, detta qualifica in soprannumero una sola volta e nel limite del 10 per cento del contingente organico sia della qualifica di conferimento che della qualifica di appartenenza, computando per intero la frazione di posto. Gli esami di idoneità previsti per le qualifiche di direttore di sezione, di primo segretario e di primo archivista, o per qualifiche equiparate, sono sostituiti, per il predetto personale, da speciali scrutini per merito comparativo.

I posti in soprannumero, di cui al presente articolo, che si rendano successivamente vacanti per cessazione dal servizio o per avanzamento dei titolari, possono essere riutiliz-

zati per le promozioni previste dal precedente comma, fino all'esaurimento del personale beneficiario.

I posti, che si rendano vacanti per effetto delle promozioni in soprannumero, non possono essere conferiti fino al riassorbimento del soprannumero predetto.

La maggiore spesa derivante dalle promozioni in soprannumero conferite in applicazione del presente articolo sarà compensata lasciando scoperto nella qualifica iniziale dello stesso ruolo un numero di posti pari a quello in soprannumero.

### ART. 3.

I professori di ruolo, con qualifica di ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, quest'ultimi ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione a concorsi a preside o a capo istituto, che siano stati compresi nelle graduatorie di merito di precedenti concorsi a preside o a capo istituto oppure che abbiano esercitato presso le scuole statali e nello stesso ordine di scuole almeno due anni di incarico di presidenza con qualifica non inferiore a « valente », possono partecipare ad un concorso per titoli ed esami, secondo le norme vigenti, ad essi riservato, nei singoli ruoli delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Detto concorso sarà bandito dal Ministro della pubblica istruzione, alla data del 1° ottobre 1968, per un numero di posti corrispondente al 40 per cento dei posti disponibili per i vari tipi di scuola.

Gli insegnanti elementari di ruolo, con qualifica di ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, quest'ultimi ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione ai concorsi a direttore didattico e che abbiano esercitato nelle scuole statali almeno due anni di incarico direttivo, con qualifica non inferiore a « distinto » o un anno con qualifica di « ottimo », possono partecipare ad un concorso per titoli ed esame-colloquio, ad essi riservato. Detto concorso sarà bandito dal Ministro della pubblica istruzione, alla data del 1° ottobre 1968, per un numero di posti corrispondente al 15 per cento dei posti disponibili.

Le norme del primo comma del presente articolo si applicano, nei limiti della stessa



percentuale dei posti disponibili, anche al personale dei ruoli educativo e direttivo dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato per la nomina a rettore e a vice rettore o a direttrice e a vice direttrice.

#### ART. 4.

I dipendenti ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, quest'ultimi ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, che non abbiano fruito dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo, da disporsi entro il limite del 10 per cento della consistenza complessiva del ruolo organico di appartenenza, seguendo l'ordine di presentazione delle richieste e, a parità di queste, dell'anzianità di servizio pensionabile, con riguardo al più anziano.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, ai soli fini della liquidazione della pensione, un aumento di servizio di 7 anni o, se fruente di pensione per invalidità di guerra, di 10 anni.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, escluso il personale docente, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

#### ART. 5.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 4, che non si sia avvalso della facoltà concessagli con lo stesso articolo, è attribuito, all'atto del collocamento a riposo, ai soli fini della liquidazione della pensione, un aumento periodico di stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra o in prigionia o in internamento.

Ai mutilati ed invalidi di guerra non ex combattenti, alle vittime civili di guerra, agli orfani e vedove di guerra, è concesso un aumento periodico di un anno.

#### ART. 6.

Le norme della presente legge sono applicabili anche al personale dipendente dagli enti locali e dalle loro aziende, dagli enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici economici.

**N. 302**

ART. 1.

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, con qualifica di ex combattente od equiparata, possono chiedere una sola volta, fermo restando la posizione in ruolo acquisita, la valutazione di due anni, o, se più favorevole, del periodo trascorso in reparti combattenti o in prigionia o in internamento, anteriormente alla prima immisione in ruolo, ai fini della retrodatazione ai soli effetti giuridici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, senza diritto a competenze arretrate, della anzianità nella qualifica rivestita all'atto della domanda.

ART. 2.

Ai dipendenti ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, questi ultimi ancorché non ex combattenti, verrà conferita di ufficio, con decorrenza dal giorno antecedente alla data del collocamento a riposo, a domanda o per raggiunti limiti di età, la qualifica superiore in soprannumero, purché nei tre anni precedenti abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo.

ART. 3.

I dipendenti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo anticipato. A detto personale è concesso, ai soli fini della liquidazione della pensione, un aumento di servizio di otto anni, o, se fruente di pensione per invalidità di guerra, di dieci anni nella qualifica superiore, conseguibile ai sensi del precedente articolo 2.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

ART. 4.

Al personale di cui al precedente articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivesta la massima qualifica della tabella di appartenenza, o che tale qualifica consegua in normali scrutini di promozione, vengono attribuiti, all'atto del collocamento a riposo, quattro scatti sullo stipendio dato in godimento, da valere ai soli fini della liquidazione della pensione.

**N. 394****ART. 1.**

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, con qualifica di ex combattente ed equiparata, possono chiedere una sola volta la valutazione di due anni o, se più favorevole, del periodo trascorso in reparti combattenti, in prigionia od in internamento, ai fini della retrodatazione, agli effetti giuridici, ma fatto salvo l'ordine dei ruoli, e per il conferimento della successiva classe di stipendio ma senza competenze arretrate, dell'anzianità nella qualifica rivestita all'atto della domanda.

**ART. 2.**

Ai dipendenti ex combattenti, partigiani, mutilati od invalidi di guerra, quest'ultimi ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, orfane e vedove di guerra e categorie equiparate, che risultino idonei negli scrutini o negli esami per il conseguimento a ruolo chiuso della qualifica superiore, va conferita, a loro richiesta ed a tutti gli effetti detta qualifica all'atto del collocamento a riposo comunque determinato.

**ART. 3.**

Ai dipendenti civili ex combattenti, partigiani, mutilati od invalidi di guerra, questi ultimi ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra e categorie equiparate, che non si avvalgano della facoltà concessa con il precedente articolo o che non si trovino nelle condizioni per potersene avvalere, è attribuito, all'atto del collocamento a riposo, ai soli fini della liquidazione della pensione e della buonuscita un aumento periodico di stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, in prigionia, od in internamento.

**ART. 4.**

I dipendenti civili ex combattenti, partigiani, mutilati od invalidi di guerra, questi ultimi ancorché non ex combattenti. vit-

time civili di guerra, orfane o vedove di guerra, possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo, da disporsi entro il limite del 15 per cento della consistenza complessiva del ruolo organico della carriera di appartenenza, seguendo l'ordine di presentazione delle richieste e, a parità di queste, dell'anzianità di servizio pensionabile, con riguardo al più anziano. Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso ai soli fini della liquidazione della pensione e della buonuscita un aumento di servizio di sette anni o di dieci anni se trattasi di mutilati od invalidi di guerra.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale direttivo od insegnante della scuola di ogni ordine e grado, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

**ART. 5.**

Le norme della presente legge sono estese, in quanto applicabili, anche al personale dipendente dagli Enti locali e dalle loro aziende ivi comprese quelle municipalizzate e dagli Enti pubblici economici.

**ART. 6.**

Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 7 marzo 1968 e quelli economici dal 4 novembre 1968.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà compensata dalle economie derivanti dalla diminuzione di posti prevista dall'ultimo comma del precedente articolo 4.

**N. 412****ART. 1.**

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo e il personale della scuola di ogni ordine e grado, con qualifica di ex combattente ed equiparata, possono chiedere, una sola volta, la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia o in internamento, ai fini dell'ammissione ai normali scrutini o agli esami per la promozione alla qualifica superiore, e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e il conferimento della successiva classe di stipendio.

**ART. 2.**

Ai dipendenti ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, sono attribuiti, all'atto della cessazione dal servizio, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, tre aumenti periodici di stipendio o, se più favorevole, un aumento periodico di stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra o in prigionia o in internamento.

Ai dipendenti di cui al precedente comma che siano risultati idonei negli scrutini o negli esami per il conferimento della qualifica superiore, all'atto della cessazione dal servizio può essere conferita a loro richiesta, detta qualifica anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio previsti dal presente articolo.

**ART. 3.**

I dipendenti civili ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, questi ultimi ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque sia la loro anzianità di servizio, il collocamento a riposo.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'in-

dennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette anni o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra, di dieci anni.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo esclusi quelli lasciati liberi dal personale docente, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

ART. 4.

Le norme della presente legge si applicano anche al personale dipendente dagli Enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli Enti pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici economici.

ART. 5.

Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° ottobre 1968 per il personale direttivo docente della scuola di ogni ordine e grado, e dal 1° gennaio 1969 per il restante personale.

Alle spese conseguenti all'applicazione della presente legge si provvederà in parte con gli stanziamenti per il personale iscritti e da iscriversi negli stati di previsione delle amministrazioni ed aziende di Stato anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 53 della legge-delega 18 marzo 1968, n. 249, e in parte con le economie derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della stessa presente legge.

**N. 425**

ART. 1.

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed Aziende con ordinamento autonomo, che rivestono qualifica di mutilato o invalido di guerra, combattente od equiparata, partigiani, orfani e vedove di guerra e categorie equiparate, possono chiedere, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere collocati a riposo fruendo dei benefici appresso specificati:

1) un aumento di servizio, fino ad un massimo di anni 10, per coloro che fruiscono di pensione per invalidità di guerra;

2) un aumento di servizio, fino ad un massimo di anni 8, per le altre categorie in-

dicare nel primo comma del presente articolo, da valere ai fini:

a) del compimento dell'anzianità di servizio necessaria per conseguire il diritto alla pensione;

b) dell'attribuzione della pensione stessa;

c) dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali di stipendio.

#### ART. 2.

Ai dipendenti civili delle categorie indicate nel precedente articolo 1, che raggiungano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi di servizio e che risultino idonei negli scrutini per il conseguimento, a ruolo chiuso, della qualifica superiore, viene conferita a domanda, all'atto della richiesta di collocamento a riposo, la qualifica di grado superiore, con l'attribuzione di un beneficio economico non inferiore al valore di 4 scatti biennali di stipendio calcolati nella qualifica di appartenenza.

#### ART. 3.

I dipendenti civili delle categorie indicate all'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano una delle qualifiche di vertice delle varie categorie dell'ordinamento statale, beneficieranno, all'atto della richiesta di collocamento a riposo, di 4 scatti biennali di stipendio da valere ai fini previsti dal precedente articolo 1.

#### ART. 4.

Ai dipendenti civili delle categorie indicate all'articolo 1, che non intendano beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge per i collocamenti a riposo, è concesso un aumento periodico biennale di stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in zona di guerra o in prigionia.

#### ART. 5.

Le norme della presente legge si applicano anche ai dipendenti da Enti, Istituti e Aziende comunque soggette a controllo o vigilanza dello Stato, che rivestano una delle qualifiche indicate nel precedente articolo 1.

**N. 603****ART. 1.**

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo e delle carriere speciali, con qualifica di ex combattente od equiparata, che, in forza di tale qualifica, non siano stati assunti in ruolo senza concorso o mediante concorso riservato, o non abbiano conseguito promozioni e non fruiscano di norme recanti alla categoria vantaggi economici per tutta la durata del rapporto d'impiego, possano chiedere una sola volta la valutazione del periodo trascorso in reparti combattenti o in prigionia o in internamento, anteriormente alla prima immissione in ruolo, ai fini della retrodatazione dell'anzianità nella qualifica rivestita all'atto della domanda agli effetti degli aumenti periodici di stipendio o del conferimento della successiva classe di stipendi, ma senza diritto a competenze arretrate.

**ART. 2.**

Al personale che rivesta la qualifica di ex combattente o equiparata e che risulti idoneo negli scrutini o negli esami per il conseguimento a ruolo chiuso della qualifica superiore può essere conferita, a sua richiesta detta qualifica in soprannumero una sola volta e nel limite del 30 per cento annuo del contingente organico della qualifica di conferimento. Gli esami di idoneità previsti per le qualifiche di direttore di sezione, di primo segretario o di primo archivistista o per qualifiche equiparate, sono sostituiti, per il predetto personale, da speciali scrutini per merito comparativo.

I posti che si rendano vacanti per effetto delle promozioni in soprannumero non possono essere conferiti fino al riassorbimento del soprannumero predetto.

La maggiore spesa derivante dalle promozioni in soprannumero conferite in applicazione del presente articolo sarà compensata altresì lasciando scoperto nella qualifica iniziale dello stesso ruolo un numero di posti pari a quello in soprannumero.

**ART. 3.**

Gli insegnanti ex combattenti o equiparati in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione ai concorsi a posti di diret-



tore didattico, di preside o di capo di istituto e che abbiano prestato presso le scuole statali almeno un anno di servizio nella qualifica di direttori didattici o di presidi o capi di istituti incaricati, possono partecipare ad un concorso per titoli ad essi riservato per la nomina a ciascuno delle predette qualifiche nei singoli ruoli delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica.

Al concorso per titoli a direttore didattico sono ammessi anche gli insegnanti ex combattenti in possesso dei prescritti requisiti e che, pur non avendo ricoperto l'anno di incarico abbiano il diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di magistero.

I candidati risultanti idonei saranno iscritti in graduatoria ad esaurimento e conseguiranno la nomina a direttore didattico o a preside o a capo di istituto nel limite del 30 per cento dei posti, che si renderanno annualmente disponibili nei singoli ruoli.

#### ART. 4.

Il personale ex combattente o equiparato può chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo, da disporsi entro il limite del 20 per cento della consistenza complessiva del ruolo organico di appartenenza, seguendo l'ordine di presentazione delle richieste e, a parità di queste, dall'anzianità di servizio pensionabile, con riguardo al più anziano.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, ai soli fini della liquidazione della pensione, un aumento di servizio di 7 anni e di 10 se mutilato o invalido di guerra.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

#### ART. 5.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 4, che non si sia avvalso della facoltà concessagli con lo stesso articolo, sono attribuiti all'atto del collocamento a riposo, ai soli fini della liquidazione della pensione, tre aumenti periodici di stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in zona di operazione, o di prigionia o di internamento.

**ART. 6.**

Le norme della presente legge sono applicabili al personale statale che comprou di essere vedova o orfano di guerra, partigiano ex combattente, mutilato o invalido di guerra, mutilato civile di guerra, profugo di guerra, perseguitato politico e razziale od equiparato ed al personale dipendente da enti pubblici, da enti riconosciuti giuridicamente dallo Stato e da enti autarchici locali ex combattente o avente una delle predette qualifiche.

**N. 813**

**ART. 1.**

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, con qualifica di ex combattenti, partigiani, patrioti, mutilati ed invalidi di guerra possono chiedere, una sola volta, nella qualifica o grado rivestiti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra o del periodo trascorso in prigionia o in internamento, o per ricovero in luoghi di cura, o in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, comunque non oltre la cessazione dello stato di guerra, ai fini dell'ammissione ai normali scrutini o agli esami per la promozione alla qualifica superiore, e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, da riportarsi nei successivi gradi o qualifiche, ed il conferimento della successiva classe di stipendio.

**ART. 2.**

Ai soggetti indicati all'articolo 1 all'atto della cessazione dal servizio, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, o se più favorevole, un aumento periodico di stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra o trascorso in prigionia, internamento, in ricovero

in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per ferite o infermità, come specificato nello stesso articolo 1. Tali aumenti sono cumulabili con quelli indicati nell'articolo 1.

Ai dipendenti di cui al precedente comma che siano risultati idonei negli scrutini o negli esami per il conferimento della qualifica superiore, all'atto della cessazione dal servizio può essere conferita, a loro richiesta detta qualifica anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio previsti dal presente articolo, ma fermi restando quelli derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1.

### ART. 3.

I soggetti di cui all'articolo 1, inquadrati nei ruoli organici delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie, che siano forniti di un titolo di studio valido per accedere alla carriera superiore a quella nella quale siano impiegati, potranno conseguire, ove lo richiedano entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il passaggio alla carriera corrispondente al titolo di studio superiore, in luogo del beneficio indicato nel precedente articolo 2.

I consigli di amministrazione valuteranno le domande ed i titoli dei richiedenti e delibereranno sulla loro ammissione nei posti disponibili delle qualifiche iniziali di ciascuna carriera, nella misura del 20 per cento dei posti di ciascun ruolo, tenendo conto dell'anzianità e del lodevole servizio nel ruolo di appartenenza.

Nella nuova carriera, i soggetti di cui trattasi verranno inquadrati nella qualifica corrispondente alla classe di stipendio immediatamente superiore a quella di appartenenza.

### ART. 4.

I dipendenti di cui all'articolo 1, i mutilati ed invalidi di guerra, le vittime civili di guerra, le vedove di guerra possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque sia la loro anzianità di servizio, il collocamento a riposo, da disporsi, nei cinque anni, entro il limite non inferiore al 20 per cento annuo della consistenza numerica complessiva dei soggetti stessi, seguendo l'ordine di presentazione delle domande e, a parità di data, dell'anzianità di servizio pensionabile, con riguardo ai meno idonei per eventuali invalidità di guerra ed ai più anziani.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra, di dieci anni.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale docente, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

Il personale collocato a riposo, che abbia usufruito del beneficio previsto dal secondo comma del presente articolo, non potrà essere riassunto alle dipendenze di amministrazioni pubbliche né di aziende private salvo che rinunci esplicitamente al beneficio stesso.

#### ART. 5.

Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano anche al personale dipendente dagli istituti ed enti di diritto pubblico ivi compresi gli enti pubblici economici, ancorché regolati da contratti collettivi di lavoro.

L'applicazione delle norme medesime è estesa altresì al personale dipendente dagli enti locali e loro aziende comprese quelle municipalizzate.

#### ART. 6.

I lavoratori ex combattenti e mutilati ed invalidi militari di guerra, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria di invalidità e vecchiaia od a forme di previdenza sostitutive ed integrative, possono chiedere, al compimento del 57° anno di età, se ex combattenti, o del 55° anno di età, se mutilati ed invalidi militari di guerra, il trattamento di previdenza che spetterebbe loro al raggiungimento del 60° anno.

L'anzianità contributiva utile ai fini dell'applicazione della percentuale della retribuzione pensionabile, di cui all'articolo 5 del decreto n. 488 del 27 aprile 1968, è maggiorata rispettivamente di 3 e di 5 anni.

Un aumento di anzianità contributiva fino ad un massimo di 3 e di 5 anni viene concesso rispettivamente ai lavoratori ex combattenti ed ai lavoratori mutilati ed invalidi militari di guerra, che al compimento del 60° anno di età non raggiungano un numero di

contribuzioni tale da dare loro titolo all'applicazione della percentuale massima della retribuzione pensionabile.

ART. 7.

Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 4 novembre 1968.

ART. 8.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà in parte compensata dalle economie derivanti dalla diminuzione di posti prevista dal precedente articolo 4, e in parte mediante la riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1968, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N. 826

ART. 1.

Gli insegnanti elementari di ruolo con almeno dodici anni di servizio, con qualifica di ex combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, in possesso del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica o di laurea, rilasciato da qualsiasi facoltà universitaria, che abbiano esercitato almeno nove anni di incarico direttivo nelle scuole statali, con qualifica non inferiore a « ottimo » per un triennio, possono partecipare ad un concorso a direttore didattico per soli titoli e con graduatoria ad esaurimento ad essi riservato per un numero di posti corrispondente al 25 per cento di quelli disponibili al 1° ottobre di ogni anno.

Gli insegnanti elementari di ruolo con qualifica di ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione ai concorsi a direttore didattico e del diploma alla vigilanza scolastica o di laurea rilasciato da qualsiasi facoltà universitaria, possono partecipare ad un concorso per titoli ed esami-colloquio ad essi riservato per un numero di posti cor-

rispondente al 25 per cento di quelli disponibili al 1° ottobre successivo al bando di concorso.

ART. 2.

I professori di ruolo, con qualifica di ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione a concorsi a presidi o a capo di istituto, oppure che abbiano esercitato presso le scuole statali e nello stesso ordine di scuole, almeno due anni di incarico di presidenza con qualifica non inferiore a « valente », possono partecipare ad un concorso per titoli ed esami, secondo le norme vigenti, ad essi riservato, nei singoli ruoli delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.

ART. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire i concorsi di cui sopra entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Nell'espletamento dei concorsi successivi all'approvazione della presente legge per posti di direttore didattico e di preside o capo di istituto, saranno applicate le norme relative alla riserva dei posti e alle preferenze, stabilite dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

**N. 879**

ART. 1.

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, con qualifica di ex combattenti, partigiani, patrioti, mutilati ed invalidi di guerra possono chiedere, una sola volta, nella qualifica o grado rivestiti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra o del periodo trascorso in prigio-

nia o in internamento, o per ricovero in luoghi di cura, o in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, comunque non oltre la cessazione dello stato di guerra, ai fini della ammissione ai normali scrutini o agli esami per la promozione alla qualifica superiore, e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, da riportarsi nei successivi gradi o qualifiche, ed il conferimento della successiva classe di stipendio.

ART. 2.

Ai soggetti indicati all'articolo 1, all'atto della cessazione dal servizio, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, o se più favorevole, un aumento periodico di stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra o trascorso in prigionia, internamento, in ricovero in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per ferite o infermità, come specificato nello stesso articolo 1. Tali aumenti sono cumulabili con quelli indicati nell'articolo 1.

Ai dipendenti di cui al precedente comma che siano risultati idonei negli scrutini o negli esami per il conferimento della qualifica superiore, all'atto della cessazione dal servizio può essere conferita, a loro richiesta, detta qualifica anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio previsti dal presente articolo, ma fermi restando quelli derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1.

ART. 3.

I soggetti di cui all'articolo 1, inquadrati nei ruoli organici delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie, che siano forniti di un titolo di studio valido per accedere alla carriera superiore a quella nella quale siano impiegati, potranno conseguire, ove lo richiedano entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il passaggio alla carriera corrispondente al titolo di studio superiore, in luogo del beneficio indicato nel precedente articolo 2.

I consigli di amministrazione valuteranno le domande ed i titoli dei richiedenti e delibereranno sulla loro ammissione nei posti disponibili delle qualifiche iniziali di ciascuna carriera, nella misura del 20 per cento dei

posti di ciascun ruolo, tenendo conto dell'anzianità e del lodevole servizio nel ruolo di appartenenza.

Nella nuova carriera, i soggetti di cui trattasi verranno inquadrati nella qualifica corrispondente alla classe di stipendio immediatamente superiore a quella di appartenenza.

ART. 4.

I dipendenti di cui all'articolo 1, i mutilati ed invalidi di guerra, le vittime civili di guerra, le vedove di guerra possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque sia la loro anzianità di servizio, il collocamento a riposo, da disporsi, nei cinque anni, entro il limite non inferiore al 20 per cento annuo della consistenza numerica complessiva dei soggetti stessi, seguendo l'ordine di presentazione delle domande e, a parità di data, della anzianità di servizio pensionabile, con riguardo ai meno idonei per eventuali invalidità di guerra ed ai più anziani.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra, di dieci anni.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale docente, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

Il personale collocato a riposo, che abbia usufruito del beneficio previsto dal secondo comma del presente articolo, non potrà essere riassunto alle dipendenze di amministrazioni pubbliche né di aziende private salvo che rinunci esplicitamente al beneficio stesso.

ART. 5.

Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano anche al personale dipendente dagli istituti ed enti di diritto pubblico ivi compresi gli enti pubblici economici, ancorché regolati dai contratti collettivi di lavoro.

L'applicazione delle norme medesime è estesa altresì al personale dipendente dagli enti locali e loro aziende comprese quelle municipalizzate.



ART. 6.

I lavoratori ex combattenti e mutilati ed invalidi militari di guerra, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria di invalidità e vecchiaia od a forme di previdenza sostitutive ed integrative possono chiedere, al compimento del 57° anno di età, se ex combattenti, o del 55° anno di età, se mutilati ed invalidi militari di guerra, il trattamento di previdenza che spetterebbe loro al raggiungimento del 60° anno.

L'anzianità contributiva utile ai fini dell'applicazione della percentuale della retribuzione pensionabile, di cui all'articolo 5 del decreto del 27 aprile 1968, n. 488, è maggiorata rispettivamente di 3 e di 5 anni.

Un aumento di anzianità contributiva fino ad un massimo di 3 e di 5 anni viene concesso rispettivamente ai lavoratori ex combattenti ed ai lavoratori mutilati ed invalidi militari di guerra, che al compimento del 60° anno di età non raggiungano un numero di contribuzioni tali da dare loro titolo all'applicazione della percentuale massima della retribuzione pensionabile.

ART. 7.

Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 4 novembre 1968.

ART. 8.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà in parte compensata dalle economie derivanti dalla diminuzione di posti prevista dal precedente articolo 4 e in parte mediante la riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1968, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**N. 907****ART. 1.**

Le norme di agevolazione economica, di carriera e di quiescenza in favore del personale ex combattente, mutilato o invalido di guerra, orfano o vedovo di guerra dipendente dalle amministrazioni statali, verranno applicate con pari decorrenza anche al personale dipendente dalle amministrazioni regionali, provinciali, comunali, dagli enti di assistenza e beneficenza, dalle aziende municipalizzate, dagli enti di diritto pubblico e dagli istituti soggetti a vigilanza governativa compresa la Banca d'Italia, dalle banche d'interesse nazionale comunque controllate dallo Stato e dagli istituti di credito ed assicurazione di diritto pubblico, comprese le Casse di risparmio e i Monti di credito di pegno, anche se il rapporto di lavoro sia regolato da contratto collettivo.

Tali norme si applicano a tutti i gruppi e categorie di personale, di ruolo, non di ruolo o di ruoli speciali e transitori, dipendente dalle amministrazioni di cui al precedente comma.

**ART. 2.**

Le norme di cui alle leggi 17 aprile 1957, n. 270, 27 febbraio 1958, n. 119 e 26 marzo 1958, n. 425, nonché tutti gli altri benefici economici e di carriera concessi da disposizioni di legge in vigore o che potranno essere emanate per il personale statale in servizio alla data del 23 marzo 1939, sono estesi agli invalidi di guerra ed agli ex combattenti e categorie equiparate ancora in servizio o pensionati alla data di entrata in vigore della presente legge dipendenti dalle amministrazioni o aziende di cui al precedente articolo 1.

**ART. 3.**

Gli invalidi di guerra e gli ex combattenti dipendenti dalle amministrazioni ed istituti, di cui all'articolo 1 della presente legge, che a causa di soppressione, trasformazione o assorbimento di uffici o enti siano stati riassunti presso un qualsiasi ente pubblico diverso dallo Stato senza che sia intervenuto

trattamento di liquidazione o pensione presso l'ente di provenienza, verranno, a domanda, inquadrati nei ruoli o gradi parificabili a quelli ricoperti all'atto del richiamo alle armi o all'allontanamento dal servizio per cause conseguenti allo stato di guerra, con il riconoscimento dell'intero periodo di servizio prestato, in ruolo o fuori ruolo, ai fini della revisione alla carriera gerarchica od economica ed allo scopo di conseguire la medesima posizione dei dipendenti di pari anzianità già inquadrati nei ruoli ordinari dell'ente medesimo.

I relativi posti in ruolo potranno anche essere conferiti in soprannumero.

ART. 4.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a totale carico delle amministrazioni interessate.

N. 957

ART. 1.

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo e il personale della scuola di ogni ordine e grado, con qualifica di ex combattente, partigiani, mutilati od invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra e categorie equiparate, possono chiedere, una sola volta, la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia o in internamento o per ricovero in luoghi di cura o in licenza di convalescenza, ai fini dell'ammissione ai normali scrutini o agli esami per la promozione alla qualifica superiore, e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e il conferimento della successiva classe di stipendio.

ART. 2.

Ai dipendenti ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, e categorie equiparate, sono attribuiti, all'atto della cessazione dal servizio, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, tre aumenti periodici di stipendio

o, se più favorevole, un aumento periodico di stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra e in prigionia o in internamento.

Ai dipendenti di cui al precedente comma all'atto della cessazione dal servizio può essere conferita a loro richiesta, la qualifica immediatamente superiore a quella posseduta anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio previsti dal presente articolo.

### ART. 3.

I dipendenti civili ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra e categorie equiparate possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque sia la loro anzianità di servizio, il collocamento a riposo.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma, è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette anni, o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o civili di guerra, di dieci anni. Agli stessi fini si fa riferimento allo stipendio in godimento maggiorato di cinque aumenti periodici.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo esclusi quelli lasciati liberi dal personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

### ART. 4.

Le norme della presente legge si applicano anche al personale dipendente dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici economici.

### ART. 5.

Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 7 marzo 1968, quelli economici dal 1° gennaio 1969.

Alle spese conseguenti all'applicazione della presente legge si provvederà in parte con

gli stanziamenti per il personale iscritti e da iscriversi negli stati di previsione delle amministrazioni ed aziende di Stato anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 53 della legge-delega 18 marzo 1968, n. 249, e in parte con le economie derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della stessa presente legge.

## N. 978

### ART. 1.

Gli insegnanti elementari di ruolo con qualifica di ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione ai concorsi, che abbiano esercitato almeno cinque anni di incarico direttivo nelle scuole elementari e statali, con qualifica non inferiore a « distinto », possono partecipare ad un concorso per titoli ad essi riservato e con graduatoria ad esaurimento.

### ART. 2.

I professori di ruolo, con qualifica di ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione a concorsi di preside e di capo d'istituto, che siano compresi nelle graduatorie di merito dell'ultimo concorso a preside o capo d'istituto precedente l'entrata in vigore della presente legge, oppure, che abbiano esercitato presso le scuole statali e nello stesso ordine di scuole, almeno cinque anni di incarico di presidenza con qualifica non inferiore a « valente », possono partecipare ad un concorso per titoli ad essi riservato e con graduatoria ad esaurimento.

### ART. 3.

I concorsi di cui agli articoli 1 e 2 saranno banditi dal Ministero della pubblica istruzione entro mesi tre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## N. 1055

### ART. 1.

In deroga alle disposizioni vigenti, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge un concorso a titoli per n. 120 posti di direttore didattico in prova riservato agli insegnanti elementari di ruolo ex combattenti, o appartenenti a categorie assimilate, che abbiano retto per incarico una direzione didattica statale almeno per un anno riportando la qualifica non inferiore a distinto.

### ART. 2.

Gli insegnanti elementari di ruolo forniti dei titoli di cui al precedente articolo che per deficienze di posti non potranno essere nominati in ruolo, hanno titolo per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 380.

### ART. 3.

Alla spesa derivante dalla presente legge si fa fronte mediante variazioni di bilancio.

## N. 1056

### ART. 1.

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo e il personale della scuola di ogni ordine e grado, con qualifica di ex combattente, partigiani, mutilati od invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra e categorie equiparate, possono chiedere, una sola volta, la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia o in internamento o per ricovero in luoghi di cura o in

licenza di convalescenza, ai fini dell'ammissione ai normali scrutini o agli esami per la promozione alla qualifica superiore, e per la attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e il conferimento della successiva classe di stipendio.

#### ART. 2.

Ai dipendenti ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, e categorie equiparate, sono attribuiti, all'atto della cessazione del servizio, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, tre aumenti periodici di stipendio o, se più favorevole, un aumento periodico di stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra e in prigionia o in internamento.

Ai dipendenti di cui al precedente comma all'atto della cessazione dal servizio può essere conferita a loro richiesta, la qualifica immediatamente superiore a quella posseduta anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio previsti dal presente articolo.

#### ART. 3.

I dipendenti civili ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra e categorie equiparate possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque sia la loro anzianità di servizio, il collocamento a riposo.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma, è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette anni o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o civili di guerra, di dieci anni. Agli stessi fini si fa riferimento allo stipendio in godimento maggiorato di cinque aumenti periodici.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

**ART. 4.**

Le norme della presente legge si applicano anche al personale dipendente dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici economici.

**ART. 5.**

Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 7 marzo 1968, quelli economici dal 1° gennaio 1969.

Alle spese conseguenti all'applicazione della seguente legge si provvede in parte con gli stanziamenti per il personale iscritti e da iscriversi negli stati di previsione delle amministrazioni ed aziende di Stato anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 53 della legge-delega 18 marzo 1968, n. 249, e in parte con le economie derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge.

**N. 1123**

**ART. 1.**

I dipendenti civili dello Stato, compresi i magistrati ordinari e quelli delle magistrature speciali, i docenti universitari e di ogni altro ordine e grado della scuola, e gli appartenenti ad amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, nonché i dipendenti degli enti di diritto pubblico e degli enti locali, che siano in possesso della qualifica di ex combattente, partigiano combattente o di categorie equiparate, possono chiedere, per una sola volta, la valutazione di due anni sia agli effetti della carriera che a quelli del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita, o se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia o in internamento.

**ART. 2.**

Ai dipendenti pubblici ex combattenti, partigiani combattenti e appartenenti a categorie equiparate, sono attribuiti, all'atto della cessazione dal servizio, ai soli fini della



liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, tre aumenti periodici di stipendio.

Agli stessi dipendenti che siano risultati idonei negli scrutini o negli esami per il conferimento della qualifica superiore, all'atto della cessazione dal servizio può essere conferita, a loro richiesta, detta qualifica anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio previsti dal presente articolo.

### ART. 3.

I dipendenti pubblici di cui agli articoli precedenti, possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque sia la loro anzianità di servizio, il collocamento a riposo.

Al personale collocato a riposo, ai sensi del precedente comma, è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di cinque anni.

Per coloro che hanno usufruito della abbreviazione di due anni, di cui all'articolo 1 della presente legge, l'aumento di servizio, stabilito dal precedente comma, è ridotto a tre anni.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale docente, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

### ART. 4.

Gli effetti giuridici ed economici della presente legge decorrono dal 1° luglio 1969. Alle spese conseguenti, per quanto riguarda l'applicazione della presente legge per il personale dipendente dallo Stato, si provvederà in parte con gli stanziamenti iscritti o da iscriversi negli stati di previsione delle amministrazioni ed aziende di Stato, anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 53 della legge-delega 18 marzo 1968, n. 249, e in parte con le economie derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge.

Gli enti di diritto pubblico e gli enti locali, dal canto loro, provvederanno agli adempimenti finanziari conseguenti all'applicazione della presente legge mediante gli opportuni stanziamenti nei rispettivi bilanci.

## N. 1170

### ART. 1.

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende autonome, in servizio alla data del 4 novembre 1968 o che debbano essere inquadrati anche successivamente a tale data per effetto di leggi speciali, che rivestono qualifica di mutilato o invalido di guerra, combattente od assimilati, partigiani, orfani e vedove di guerra e categorie equiparate, possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere collocati a riposo fruendo dei benefici appresso specificati:

1) un aumento di servizio, fino ad un massimo di anni 10, per coloro che fruiscono di pensione per invalidità di guerra;

2) un aumento di servizio, fino ad un massimo di anni 8, per le altre categorie indicate nel primo comma del presente articolo, da valere ai fini:

a) del compimento dell'anzianità di servizio necessaria per conseguire il diritto alla pensione;

b) dell'attribuzione della pensione stessa;

c) dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali di stipendio.

### ART. 2.

I dipendenti civili delle categorie indicate nel precedente articolo 1, che risultino idonei negli scrutini per il conseguimento, a ruolo chiuso, della qualifica superiore, viene conferita a domanda, all'atto della richiesta di collocamento a riposo, la qualifica di grado superiore, con l'attribuzione di un beneficio economico non inferiore al valore di 4 scatti biennali di stipendio calcolati nella qualifica di appartenenza.

### ART. 3.

I dipendenti civili delle categorie indicate all'articolo 1, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano una delle qualifiche di vertice delle varie categorie dell'ordinamento statale, beneficeranno, all'atto della richiesta di collocamento a riposo, di 4 scatti biennali di stipendio da valere ai fini previsti dal precedente articolo 1.

**ART. 4.**

Ai dipendenti civili delle categorie indicate all'articolo 1, che non intendano beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge per i collocamenti a riposo, è concesso un aumento periodico biennale di stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in zona di guerra o in prigionia.

**ART. 5.**

Le norme della presente legge si applicano ai dipendenti da enti, istituti e aziende comunque soggette a controllo o vigilanza dello Stato, che rivestano una delle qualifiche indicate nel precedente articolo 1.

**N. 1192**

**ART. 1.**

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, con qualifica di ex combattente od equiparata che, in quanto ex combattenti, non siano stati assunti in ruolo senza concorso o mediante concorso riservato per titoli, o non abbiano conseguito promozioni con riserva di anzianità e non fruiscono di norme recanti alla categoria vantaggi economici per tutta la durata del rapporto di impiego, possono chiedere, una sola volta, la valutazione di due anni o, se più favorevole, del periodo trascorso in reparti combattenti o in prigionia o in internamento, anteriormente alla prima immissione in ruolo, ai fini della retrodatazione, agli effetti giuridici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, ma senza diritto a competenze arretrate, della anzianità nella qualifica rivestita all'atto della domanda.

Il personale, che fruisce di norme recanti vantaggi economici per tutta la durata del rapporto d'impiego, può chiedere di avvalersi dei benefici previsti dal presente articolo. In tal caso, nei suoi confronti, cessa, contemporaneamente, l'applicazione di qualsiasi norma recante i predetti vantaggi economici.

**ART. 2.**

Ai dipendenti ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, mu-

lilati ed invalidi per servizio, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove per causa di servizio, che risultino idonei negli scrutini per il conseguimento a ruolo chiuso della qualifica superiore, può essere conferita, a loro richiesta, detta qualifica in soprannumero una sola volta e nel limite del dieci per cento del contingente organico sia della qualifica di conferimento sia della qualifica di appartenenza, computando per intero la frazione di posto. Gli esami di idoneità previsti per le qualifiche di direttore di sezione, di primo segretario e di primo archivista, o per qualifiche equiparate, sono sostituiti, per il predetto personale, da speciali scrutini per merito comparativo.

I posti in soprannumero, di cui al presente articolo, che si rendano successivamente vacanti per cessazione dal servizio o per avanzamento dei titolari, possono essere riutilizzati per le promozioni previste dal precedente comma, fino all'esaurimento del personale beneficiario.

La maggiore spesa derivante dalle promozioni in soprannumero conferite in applicazione del presente articolo sarà compensata lasciando scoperto nella qualifica iniziale dello stesso ruolo un numero di posti pari a quello in soprannumero.

### ART. 3.

I professori di ruolo, con qualifica di ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, mutilati ed invalidi per servizio, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove per causa di servizio, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione a concorsi a preside o capo istituto, che siano stati compresi nelle graduatorie di merito di precedenti concorsi a preside o capo istituto oppure che abbiano esercitato presso le scuole statali e nello stesso ordine di scuole almeno due anni di incarico di presidenza con qualifica non inferiore a « valente », possono partecipare ad un concorso per titoli ed esami, secondo le norme vigenti, ad essi riservato, nei singoli ruoli delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Detto concorso sarà bandito dal Ministro della pubblica istruzione alla data del 1° ottobre 1968, per un numero di posti corrispondente al 40 per cento dei posti disponibili per i vari tipi di scuola.

Gli insegnanti elementari di ruolo, con qualifica di ex combattenti, partigiani, muti-

lati ed invalidi di guerra, ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, mutilati ed invalidi per servizio, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove per causa di servizio, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione ai concorsi a direttore didattico e che abbiano esercitato nelle scuole statali almeno due anni di incarico direttivo, con qualifica non inferiore a « distinto » possono partecipare ad un concorso per titoli ed esame-colloquio, ad essi riservato. Detto concorso sarà bandito dal Ministro della pubblica istruzione alla data del 1° ottobre 1968, per un numero di posti corrispondente al 15 per cento dei posti disponibili.

Le norme del primo comma del presente articolo si applicano, nei limiti della stessa percentuale dei posti disponibili, anche al personale dei ruoli educativo e direttivo dei Convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato per la nomina a rettore e a vice rettore o a direttrice e a vice direttrice.

#### ART. 4.

I dipendenti ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, mutilati ed invalidi per servizio, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove per causa di servizio, che non abbiano fruito dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3, possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo, da disporsi entro il limite del 10 per cento della consistenza complessiva del ruolo organico di appartenenza, secondo l'ordine di presentazione delle richieste e, a parità di queste, dell'anzianità di servizio pensionabile, con riguardo al più anziano.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, ai soli fini della liquidazione della pensione, un aumento di servizio di sette anni o, se fruente di pensione per invalidità di guerra o per causa di servizio, di dieci anni.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, escluso il personale docente, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

#### ART. 5.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 4, che non si sia avvalso della facoltà concessagli con lo stesso arti-

colo, è attribuito, all'atto del collocamento a riposo, ai soli fini della liquidazione della pensione, un aumento periodico di stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra o in prigionia o in internamento.

**ART. 6.**

Le norme della presente legge sono applicabili anche agli ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, mutilati ed invalidi per servizio, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove per causa di servizio, dipendenti dagli enti locali e dalle loro aziende, dagli enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici economici.

**N. 1197**

**ART. 1.**

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, con qualifica di ex combattente od equiparata, che, in quanto ex combattenti, non siano stati assunti in ruolo senza concorso o mediante concorso riservato per titoli, o non abbiano conseguito promozioni senza riserva di anzianità, o non fruiscono di norme recanti alla categoria vantaggi economici per tutta la durata del rapporto di impiego, possono chiedere, una sola volta, la valutazione di due anni o, se più favorevole, del periodo trascorso in reparti combattenti in zona di guerra o di operazioni o in prigionia o in internamento, anteriormente alla prima immissione in ruolo, ai fini della retrodatazione, agli effetti giuridici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, ma senza diritto a competenze arretrate, dell'anzianità nella qualifica rivestita all'atto della domanda.

Il personale che fruisce di norme recanti vantaggi economici per tutta la durata del rapporto di impiego, può chiedere di avvalersi dei benefici previsti dal presente articolo. In tal caso, nei suoi confronti, cessa contemporaneamente, l'applicazione di qualsiasi norma recante i predetti vantaggi economici.

## ART. 2.

I dipendenti ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, quest'ultimi ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, che risultino idonei negli scrutini per il conseguimento a ruolo nella qualifica superiore, può essere conferita, a loro richiesta in soprannumero, limitatamente al dieci per cento del contingente organico della qualifica di appartenenza, computando per intero la frazione di posto. I predetti conferimenti dovranno essere ripetuti, nella misura del 10 per cento, nei due esercizi successivi a quello relativo alla prima applicazione.

Gli esami di idoneità previsti per le qualifiche di direttore di sezione, di vicedirettore delle carriere speciali, di primo segretario e di primo archivista, o per qualifiche equiparate, sono sostituiti, per il predetto personale, da speciali scrutini per merito comparativo.

I posti in soprannumero, di cui al presente articolo, che si rendano successivamente vacanti per cessazione dal servizio o per avanzamento dei titolari, possono essere riutilizzati per le promozioni previste dal precedente comma, fino all'esaurimento del personale beneficiario.

I posti che rendano vacanti per effetto delle promozioni in soprannumero, non possono essere conferiti fino al riassorbimento del soprannumero predetto.

La maggiore spesa derivante dalle promozioni in soprannumero conferite in applicazione del presente articolo sarà compensata lasciando scoperte nella qualifica iniziale dello stesso ruolo un numero di posti pari a quello in soprannumero.

## ART. 3.

I professori di ruolo, con qualifica di ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, quest'ultimi ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione a concorso a preside o a capo istituto, che siano stati compresi nelle graduatorie di merito di precedenti concorsi a preside o a capo istituto oppure che abbiano esercitato presso le scuole statali e nello stesso ordine di scuole almeno due anni di incarico di presidenza con qualifica non inferiore a « valente », possono partecipare ad un concorso per titoli ed esami, secondo le norme vigenti,

ad essi riservato, nei singoli ruoli delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Detto concorso sarà bandito dal Ministro della pubblica istruzione, alla data del 1° ottobre 1969, per un numero di posti corrispondente al 40 per cento dei posti disponibili per i vari tipi di scuola.

Gli insegnanti elementari di ruolo, con qualifica di ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, quest'ultimi ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione ai concorsi a direttore didattico e che abbiano esercitato nelle scuole statali almeno due anni di incarico direttivo, con qualifica non inferiore a « distinto », possono partecipare ad un concorso per titoli ed esame-colloquio, ad essi riservato. Detto concorso sarà bandito dal Ministro della pubblica istruzione, alla data del 1° ottobre 1969, per un numero di posti corrispondente al 15 per cento dei posti disponibili.

Le norme del primo comma del presente articolo si applicano, nei limiti della stessa percentuale dei posti disponibili, anche al personale dei ruoli educativo e direttivo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato per la nomina a rettore e a vicerettore o a direttrice e a vicedirettrice.

#### ART. 4.

I dipendenti ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, quest'ultimi ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, che non abbiano fruito dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3, ad eccezione dei dipendenti i quali all'atto della promozione per effetto degli articoli 2 e 3, abbiano maturato nella qualifica di provenienza una anzianità minima di anni cinque, possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo, da disporsi entro il limite del 10 per cento della consistenza complessiva del ruolo organico di appartenenza, seguendo l'ordine di presentazione delle richieste e, a parità di queste, dell'anzianità di servizio pensionabile, con riguardo al più anziano.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, ai soli fini della liquidazione della pensione, un aumento di servizio di sette anni o, fruente di pensione per invalidità di guerra, di dieci anni.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente



articolo, escluso il personale docente, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

ART. 5.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 4, che non si sia avvalso della facoltà concessagli con lo stesso articolo, è attribuito, all'atto del collocamento a riposo, ai soli fini della liquidazione della pensione, un aumento periodico di stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra o in prigionia o in internamento.

ART. 6.

Le norme della presente legge sono applicabili anche al personale dipendente da enti locali e dalle loro aziende, dagli enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici economici.

N. 1262

ART. 1.

I dipendenti dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo ed il personale della scuola di ogni ordine e grado, con qualifica di ex combattente ed equiparato, possono chiedere, una sola volta la valutazione di quattro anni di anzianità di servizio o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra o del periodo trascorso in prigionia o in internamento, ai fini dell'ammissione ai normali scrutini o agli esami per la promozione alla qualifica superiore oppure per la nomina a detta qualifica, nonché ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del conferimento della successiva classe di stipendio.

Per i mutilati o invalidi di guerra la valutazione della maggiore anzianità di servizio, agli stessi fini giuridici ed economici, è di sei anni.

ART. 2.

Ai dipendenti ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, è con-

ferita, a loro richiesta, la qualifica superiore, all'atto della cessazione dal servizio, comunque avvenuta.

ART. 3.

I dipendenti civili ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, questi ultimi ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque sia la loro anzianità di servizio, il collocamento a riposo.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, sia ai fini degli aumenti periodici di stipendio, un aumento di servizio di otto anni o, se trattasi di mutilati od invalidi di guerra, di dieci anni.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale docente, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

ART. 4.

Le norme della presente legge si applicano anche al personale dipendente dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici economici.

ART. 5.

Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° ottobre 1968 per il personale direttivo docente della scuola di ogni ordine e grado, e dal 1° gennaio 1969 per il restante personale.

Alle spese conseguenti all'applicazione della presente legge si provvederà in parte con gli stanziamenti per il personale iscritti e da iscriversi negli stati di previsione delle amministrazioni ed aziende di Stato anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 53 della legge-delega 18 marzo 1968, n. 249, e in parte con le economie derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge.

**N. 1271**

**ART. 1.**

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo e i dipendenti degli enti di diritto pubblico e parastatali, nonché degli enti autarchici territoriali e delle aziende municipalizzate, che rivestono la qualifica di ex combattenti, partigiani, mutilati o invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, qualunque sia la loro anzianità di servizio attivo, possono chiedere, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, di essere collocati a riposo.

All'atto del collocamento a riposo, ai fini della liquidazione della pensione e della indennità di buona uscita, ai dipendenti di cui al precedente comma, viene attribuito uno scatto biennale di stipendio per ogni anno, o frazione superiore a mesi sei, trascorso in reparti operanti in zona di guerra o in prigionia o in internamento, con un minimo in ogni caso di tre scatti biennali per tutte le categorie indicate nel primo comma.

**ART. 2.**

Ai dipendenti indicati nell'articolo che precede, quando cessino dal servizio per qualunque causa e in ogni tempo, viene attribuita, a completamento dell'anzianità di servizio attivo e agli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buona uscita, una anzianità convenzionale di anni sette, e se trattasi di mutilati ed invalidi di guerra di anni dieci.

**ART. 3.**

I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge sono attribuiti senza pregiudizio di quelli già disposti dalle amministrazioni interessate in favore del personale dipendente.

**ART. 4.**

Alle spese conseguenti all'applicazione della presente legge si provvederà con gli stanziamenti per il personale iscritto o da iscriversi negli stati di previsione delle amministrazioni e aziende di Stato interessate, anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 53 della legge delega 18 marzo 1968, n. 249.

**N. 1281****ART. 1.**

I dipendenti civili dello Stato di ruolo e non di ruolo, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, con la qualifica di ex combattente ed equiparata, possono chiedere, una sola volta, la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia od in internamento, ai fini dell'ammissione ai normali scrutini ai concorsi ed esami per la promozione alla qualifica superiore, e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e il conferimento della successiva classe di stipendio.

Le norme di cui al precedente comma non si applicano a chi ha già goduto del medesimo beneficio in base alle leggi vigenti. I dipendenti ai quali siano stati riconosciuti benefici inferiori a quelli previsti nel presente articolo, possono chiedere la valutazione, qualora ne abbiano i requisiti, di quei periodi necessari al conseguimento di un trattamento complessivamente uguale a quello previsto dal primo comma.

Al personale civile dello Stato di ruolo e non di ruolo, che abbia trascorso, nel periodo 1940-1945, un periodo uguale o superiore a due anni, in posizione di trattenuto o richiamato alle armi, senza per questo essere stato in zona di operazioni, potrà chiedere, per una sola volta e sempre che non ne abbia già fruito, la valutazione di due anni ai fini di cui al primo comma del presente articolo.

**ART. 2.**

Ai dipendenti di cui all'articolo 1 ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, sono attribuiti, all'atto della cessazione del servizio, ai solo fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita o di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio o, se più favorevole, un aumento periodico di stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in

stato di guerra o in prigionia o in internamento. Tali aumenti sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 1.

Ai dipendenti di cui al precedente comma, che siano risultati idonei negli scrutini, nei concorsi o negli esami per il conferimento della qualifica superiore, all'atto della cessazione dal servizio può essere conferita, a loro richiesta, detta qualifica anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio previsti dal presente articolo, fermi restando quelli derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1.

### ART. 3.

I dipendenti di cui all'articolo 1, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, questi ultimi ancorché non combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque sia la loro anzianità di servizio, il collocamento a riposo. L'amministrazione dovrà provvedere al collocamento a riposo dei richiedenti entro 6 mesi dalla presentazione delle domande.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette anni o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra, di dieci anni con l'assorbimento dei benefici previsti dall'articolo 2.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale docente del personale rivestito di qualifiche dell'esercizio delle aziende autonome e dal personale che occupa posti unici di ruolo, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

### ART. 4.

Le norme della presente legge si applicano anche al personale dipendente degli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, e dagli enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici economici e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri.

**ART. 5.**

Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° ottobre 1968 per il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado, e dal 1° gennaio 1969, per il restante personale.

**ART. 6.**

Alle spese conseguenti all'applicazione della presente legge si provvederà in parte con gli stanziamenti per il personale iscritti e da iscriversi negli stati di previsione delle amministrazioni e aziende di Stato, anche ai sensi dell'articolo 53 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e in parte con le economie derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 3.

**N. 1304**

**ARTICOLO UNICO.**

Gli insegnanti di ruolo della scuola media statale, compresi gli insegnanti tecnico-pratici provenienti dai ruoli delle soppresse scuole e corsi di avviamento professionale, ex combattenti, i quali abbiano ricoperto incarichi direttivi nelle scuole di provenienza e nella scuola media unificata per un periodo complessivo di anni sei, se in possesso di laurea, o di anni dieci, se in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, con qualifica non inferiore ad « ottimo », sono ammessi a partecipare ad un concorso riservato con graduatoria ad esaurimento per la nomina a preside di scuola media.

**N. 1356**

**ART. 1.**

Gli insegnanti elementari di ruolo ex combattenti ed assimilati, in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi a posti di direttore didattico nelle scuole elementari, che abbiano tenuto per incarico una direzione didattica statale dall'anno scolastico 1950-

1951 all'anno scolastico 1963-64 per almeno due anni riportando un giudizio complessivo annuale di « ottimo », sono iscritti a domanda in una graduatoria nazionale a titoli ed assunti nel ruolo dei direttori didattici nel limite del 15 per cento dei posti disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ed al 1° ottobre di ogni anno scolastico, fino all'esaurimento della graduatoria.

**ART. 2.**

Gli iscritti nella graduatoria di cui all'articolo 1 sono utilizzati nella reggenza di una Direzione didattica vacante, ferma restando la loro posizione giuridica ed economica fino alla data della nomina nel ruolo dei direttori didattici.

**ART. 3.**

La graduatoria nazionale, prevista dall'articolo 1, dovrà essere pubblicata dal Ministero della pubblica istruzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**N. 1410**

**ARTICOLO UNICO.**

Gli insegnanti elementari di ruolo ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra e partigiani, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso a posti di direttore didattico nelle scuole elementari, che abbiano prestato almeno due anni di servizio in qualità di direttore didattico incaricato dall'anno scolastico 1951-52 all'anno scolastico 1963-64, riportando un giudizio complessivo annuale di « ottimo », sono iscritti a domanda nella graduatoria nazionale permanente prevista dalla legge 23 maggio 1964, n. 380.

Ai fini dell'iscrizione nella graduatoria di cui al comma precedente i due anni d'incarico direttivo vengono valutati con la votazione minima di 60/150.